SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1962

(156ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955, n 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria » **(1589-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2828
DE LUCA, *relatore* 2828

« Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia » **(1683) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . 2828, 2831, 2833, 2835, 2836
BERGAMASCO 2829, 2831, 2835
BERTOLI 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835
CENINI 2830, 2831, 2832, 2833, 2835
PIOLA 2831, 2832, 2833, 2834
RUGGERI 2833, 2834
SPAGNOLLI, *relatore* . 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 2829, 2831, 2832, 2834, 2836

« Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » **(2009)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . *Pag.* 2818, 2820, 2825, 2826
BERTOLI 2820, 2821, 2822
BRACCESI 2826
FRANZA 2021
MEDICI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* 2818, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824
PIOLA, *relatore* . 2818, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825
RUGGERI 2824, 2825, 2826
SPAGNOLLI 2825, 2826
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . 2822, 2823, 2824, 2826

« Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi » **(2053) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2826, 2827
BERGAMASCO 2827
PARRI 2827
PIOLA, *relatore* 2827
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . 2827

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, Angelo De Luca, Fortunati, Franza, Luisa Gallotti Balboni, Mott, Paratore, Parri, Pesenti, Piola, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Roda è sostituito dal senatore Negri.

Intervengono i Ministri per la riforma della pubblica Amministrazione Medici, delle finanze Trabucchi, nonchè il Sottosegretario di Stato per le finanze Pecoraro.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale dela seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (2009) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

P I O L A , *relatore.* All'inizio della mia relazione sul disegno di legge n. 2009, io ho dato lettura di un telegramma che il Ministro Medici aveva diramato a tutti i Presidenti delle Commissioni parlamentari, e sulla base di questo telegramma ho espresso alcuni dubbi, nel senso cioè che il lavorare ogni amministrazione, nella sua riforma interna, a compartimenti stagni, avrebbe potuto rendere più difficile l'opera più organica che si ripromette di iniziare e condurre a termine il Ministro della riforma della pubblica Amministrazione. La Commissione non ha espresso al riguardo un parere preciso, però ha sentito il rappresentante del Governo, che era il Ministro Trabucchi, il quale ha notato che il disegno di legge in esame costituiva una necessità contingente ed urgente della Amministrazione finanziaria, e se era vero che si potrebbe fare di meglio e di più, e più organicamente, attraverso una riforma generale che tenesse presenti tutte le esigenze di tutte le amministrazioni, ciò non avrebbe potuto avvenire che fra un paio d'anni; e che pertanto, data la struttura dell'Amministrazione finanziaria, la quale deve ridimensionare il suo personale, appariva urgente approvare questo disegno di legge che si sarebbe poi potuto, eventualmente, modificare nel quadro più generale della riforma totale dell'Amministrazione.

Le parole del Ministro Trabucchi per me sono state convincenti ed ho l'impressione che gli altri onorevoli commissari siano del mio stesso avviso, in quanto hanno preso atto delle dichiarazioni del Ministro. Dopo queste dichiarazioni, noi abbiamo iniziato e condotto a termine la discussione generale, stabilendo però che oggi si sarebbe ascoltato il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione prima di iniziare la discussione degli articoli.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Io ringrazio vivamente l'onorevole Presidente e l'onorevole relatore per avermi dato l'opportunità di intervenire nella discussione di questo disegno di legge, l'importanza della quale non sta tanto nel fatto che concerne il progetto per la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria, quanto nel fatto che il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione può mettere al corrente la Commissione di quello che egli sta facendo (come, del resto, è stato richiesto da più parti) e dell'insufficiente fondamento che hanno certe dichiarazioni riguardanti l'urgenza, quali quelle ricordate poc'anzi dal senatore Piola.

In primo luogo — e avrei piacere che questo fosse rilevato — indagini da me compiute mettono in evidenza che negli ultimi sedici mesi sono stati aumentati di almeno 75.000 unità i posti di ruolo della pubblica Amministrazione (*grosso modo*, salvo una revisione di cifre che potrà portare a delle variazioni, in più o in meno, del dieci per cento circa). Ora tutto questo è stato fatto alla

insegna dell'urgenza; questa malefica urgenza che coincide sempre con gli interessi di una parte degli impiegati dello Stato e che determina questo irrazionale modo di procedere per cui, dopo che in Consiglio dei ministri sono state accettate determinate formulazioni, queste vengono modificate con il consenso dei Ministri stessi.

Ora, data questa situazione di cose, che può fare il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione se non lanciare un grido di preoccupato dolore al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, ai Presidenti delle Commissioni perchè vedano quello che sta succedendo? Perchè indubbiamente quando un disegno di legge viene presentato tenendo conto di un certo numero di posti in ruolo e poi si aumentano, supponiamo, di cento o centoventi i posti di ispettore generale; quando tutti si lamentano di una famosa *leggina* che prende il nome dall'ispettore generale Pitzalis, deputato al Parlamento, e poi con una legge successiva si supera quello che era stato chiesto ed ottenuto con quella leggina; allora è evidente che io, nella mia responsabilità, debbo dire con una certa enfasi, onde accentuare lo slancio dell'eloquio: È intendimento del Governo di proporre una riforma della retribuzione dei dipendenti e insieme dell'organico dei medesimi; non sarebbe, quindi, più opportuno fermarsi e dare quei sei mesi di tempo che io ho chiesti anche alle organizzazioni sindacali, e che queste sembra che finalmente concedano, per poter presentare una riforma che sia insieme una riforma delle retribuzioni e una riforma degli organici? E aggiungo un'altra considerazione. Siccome l'aumento degli organici è basato più sull'esigenza di avere un miglioramento economico attraverso una più rapida progressione di carriera che su un'esigenza di funzionalità, allora non è meglio dare un aumento della retribuzione senza creare tutti questi generali senza soldati?

Queste sono le considerazioni che volevo fare e che spiegano il telegramma che ho mandato a tutti. Queste cose le ho dette anche recentemente in una riunione ufficiale del Comitato interministeriale per la ricostruzione, presenti i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio, della pubblica istruzione, delle poste, delle ferrovie e tanti altri Ministri e tutti i Sottosegretari che rappresentavano i Ministri che non erano potuti intervenire.

Quindi io comunico ufficialmente all'onorevole Presidente della 5ª Commissione che il Governo, dopo la conclusione delle trattative che, spero, avverrà in questa settimana, costituirà una Commissione la quale sarà composta di rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, di rappresentanti sindacali, di specialisti in materia di diritto amministrativo e di retribuzioni del personale dello Stato, per modo che questa Commissione, nel prossimo ottobre, possa presentare un organico progetto di legge che se anche non fosse approvato in tempo nel corso della legislatura (però il Governo ritiene che nel corso di sei mesi un disegno di legge possa essere approvato) costituirà già un grande contributo recato allo studio di una delle questioni che ritengo fondamentali per l'ordinato progresso civile e politico del nostro Paese e soprattutto per dare all'Amministrazione un assetto congruo.

Il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione è quindi contrario a questo disegno di legge; non sarebbe stato contrario così decisamente se questo disegno di legge non fosse stato così sostanzialmente modificato dalla Camera dei deputati con dei cospicui aumenti che, almeno a nostro giudizio, non trovano ragionevole giustificazione. Debbo poi aggiungere che questa strada è pericolosissima perchè quando il Ministero del tesoro, per armonia imitativa, avrà aumentato anch'esso in numero sproporzionato i gradi elevati, quale sarà la forza che tratterrà le altre diciotto Amministrazioni dal chiedere altrettanto?

Quindi mi sembra che nel comune interesse sia opportuno rinviare l'esame del disegno di legge; e questo io chiedo. Nel caso poi che la Commissione decidesse altrimenti, io mi riservo quei determinati interventi affinchè il risultato che io mi propongo sia conseguito. Ed esprimo ancora una volta il mio vivo ringraziamento al relatore per aver voluto con tanta cortesia chiedere il rinvio della discussione onde io potessi partecipar-

vi; e mi scuso se io non potrò, come vivamente desidererei, partecipare ulteriormente al dibattito perchè devo rappresentare il Governo alla Camera dei deputati, dove si discute il provvedimento di legge per lo statuto speciale per il Friuli e la Veneezia Giulia.

B E R T O L I . Questa sua decisa opposizione a chè il disegno di legge venga discusso, il Ministro la fa a nome del Governo o a nome di quella frazione del Governo rappresentata dal suo dicastero?

P I O L A , *relatore.* Allora bisogna che sia presente il Ministro Trabucchi, che ha sostenuto una tesi diametralmente contraria.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* C'è stata una riunione del C.I.R. presieduta dall'onorevole Fanfani, che è avvenuta, mi sembra, quattro giorni fa. Non so se la sua tesi l'onorevole Trabucchi l'abbia sostenuta prima o dopo tale riunione. In ogni modo, siccome il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione ha una sua responsabilità che, evidentemente, in questa materia, mi sembra primaria, io mi permetto di parlare nei termini che ho avuto l'onore di esprimere. Se però l'onorevole Presidente volesse sentire anche l'onorevole Trabucchi, io non ho niente in contrario.

P I O L A , *relatore.* Poichè il ministro Trabucchi ha parlato prima del ministro Medici in senso diametralmente opposto, è bene che la Commissione veda un po' chiaro negli intendimenti del Governo.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Ma è naturale che il Ministro delle finanze sostenga gli interessi del suo ministero, e che il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione, consideri il problema dal suo più ampio punto di vista.

B E R T O L I . Bisogna sapere chi rappresenta il Governo: se il ministro Trabucchi o il ministro Medici.

P R E S I D E N T E . Vorrei sapere se questi 70.000 posti in più negli ultimi 17 mesi derivano da assunzioni fatte... un po' a caso, oppure proprio in base a deliberazioni del Governo.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Sono posti di ruolo. In ogni modo è bene che la Commissione finanze e tesoro, che per tradizione ha sempre avuto particolarmente a cuore il bilancio dello Stato, tenga presente che lo aumento dei posti di ruolo che si è verificato non è in relazione alla impossibilità di adempiere alle stesse funzioni col numero dei funzionari già esistenti. Anche le stesse organizzazioni sindacali riconoscono che è possibile, con la meccanizzazione dei servizi, aumentare la produzione e conseguire un aumento del volume generale delle retribuzioni, grazie anche alla diminuzione del numero delle persone.

P I O L A , *relatore.* Che cosa significa allora la presentazione di questo disegno di legge da parte del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e il Ministro del tesoro?

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Ho già detto che il disegno di legge è stato sostanzialmente modificato dalla Camera dei deputati. In ogni modo se il Parlamento vuol decidere in maniera diversa da come proposto, va da sè che io, pure essendo di un parere decisamente contrario, e dopo avere espresso questo parere nella riunione del C.I.R. — e nessuno l'ha smentito— mi rimetto alla Commissione. Io ho compiuto il mio dovere. Dice San Gregorio Magno che quando una cosa è stata detta una volta con ira, una volta con dolcezza, tutt'al più si può dire ancora una volta con sottomissione, e dopo...

P I O L A , *relatore.* Io chiedevo solo un chiarimento.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Onorevole relatore, ella sa meglio di me che il disegno

di legge è stato presentato dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro del bilancio e col Ministro del tesoro; ma è vero o non è vero che sono aumentati di più di cento i posti di ispettore generale?

F R A N Z A . L'Amministrazione finanziaria reperisce i fondi.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Lei evidentemente, in questa sede, esprime un orientamento che non è aderente alla realtà tecnica.

F R A N Z A. Lo ha detto il ministro Tremelloni.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Ma già tutto il Parlamento è scandalizzato, dopo averlo approvato, del provvedimento detto Pitzalis, per cui non ci sono più stanze per gli ispettori generali; l'Italia è piena di vice prefetti (a Salerno ci sono sette vice prefetti che non so cosa facciano), è piena di vice questori, di questori che non sanno cosa fare, è piena di ispettori generali che non possono più adattarsi a un lavoro più proficuo ma di grado inferiore. Dopo aver colpito in questa maniera la pubblica Amministrazionefi che io devo difendere, si propongono nuovi aumenti, anche oltre i limiti della legge Pitzalis. Ad ogni modo, se anche c'è un contrasto fra il Ministro della riforma e il Ministro delle finanze, è bene che venga fuori. Se io sarò soccombente ne sarà addolorato, ma per questo . . . non morirò.

B E R T O L I . Pensa di dimettersi?

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Non ho mai parlato, durante la mia lunga vita politica, di dimettermi; ma sono proprio quelli che non ne parlano a farlo. Il parlarne non giova, come di certi suicidi per amore...

P I O L A , *relatore.* Bisogna discutere anche col ministro Trabucchi, perchè non è solo l'Amministrazione finanziaria che deve pagare il fio e mettersi sulla retta via.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Tutti i ministri hanno il « nazionalismo » del Ministero, sollecitato dai funzionari . . .

B E R T O L I . . . . tranne quelli del Ministro per la riforma della Pubblica Amministrazione.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* No, il poveretto non ha burocrazia. Il Ministro della riforma burocratica è un Cireneo che non ha un Ministero: se voi non gli date la forza di poter esercitare la sua funzione, cosa può fare? È questo il punto che dobbiamo capire se vogliamo costruire questo Stato democratico. Se poi vogliamo prenderci in giro per far sempre delle questioni politiche su ogni punto, allora faremo quello che hanno fatto altri in tempi passati, con grave disdoro per la nostra vita pubblica. Mentre invece tutti noi sappiamo che con un minor numero di funzionari aiutati dagli strumenti di meccanizzazione si può adempiere a particolari funzioni in modo straordinariamente efficiente . . .

P I O L A , *relatore.* . . . creando una direzione generale apposita!

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* In ogni modo il fatto che abbia creato una direzione generale per la meccanizzazione può essere un fatto sul quale si può discutere; ma il punto che ho toccato è un altro: quando si aumenta il personale direttivo di 120 unità rispetto a quelle concordate, allora bisogna vedere dove si arriva. Questa è una convinzione che credo di avere esposto abbastanza chiaramente.

La situazione non si risolve aumentando il numero dei generali.

P I O L A , *relatore.* Un grosso aumento è nella carriera di concetto, che nel Ministero delle finanze è assolutamente necessaria.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Allora, se lo onorevole Presidente ritiene il provvedimen-

to urgente, può far discutere gli opportuni emendamenti; ma io sono contrario.

P I O L A , *relatore*. Queste chiarissime idee che il Ministro ha esposto, e di cui lo ringraziamo, sono state anche esposte alla Camera dei deputati?

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Ma io non vi ero quando il disegno di legge è stato approvato.

P I O L A , *relatore*. È una situazione che va chiarita.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Ma insomma, queste questioni di carattere formale, procedurale, a mio giudizio hanno pochissima importanza. Qui c'è invece un problema di importanza politica, costituito da un progetto di riforma amministrativa. Il fatto che negli ultimi diciotto mesi si sia verficato un notevole aumento di organici in maniera non sempre ordinata e non sempre fedele ai progetti originari, ha creato quello stato di disordine di cui tutti oggi si rendono conto.

B E R T O L I . Quando noi ci troviamo di fronte a due Ministri che sostengono, in Commissione, tesi opposte, dobbiamo pensare che sarebbe auspicabile che prima di venire qui a sostenere le loro tesi i membri del Governo si mettessero d'accordo.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. C'è stata una riunione del C.I.R. in cui ho detto le stesse cose che ho detto qui. A quella riunione era presente anche l'onorevole Trabucchi.

P I O L A , *relatore*. Il ministro Trabucchi ritiene opportuna l'approvazione di questo aumento di organici. Del resto, il ministro Trabucchi giunge ora a proposito per esprimere il suo pensiero.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Quel giorno al C.I.R. non si è concluso su questo punto; si è concluso soltanto sulla questione della spesa. Per quanto riguarda la situazione degli organici, è vero che il ministro Medici ha detto che bisogna arrivare a una riforma generale.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Lei non ha ascoltato le mie dichiarazioni, ma tutto ciò che ho detto in Commissione l'ho detto anche nella riunione del C.I.R.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Noi siamo di fronte a un organico già approvato da una parte del Parlamento.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. ... approvato con modifiche sostanziali rispetto a quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri. Ed ho detto qui che anche il progetto del Tesoro, con quelle modifiche così gravi, impedirà al Tesoro di potersi opporre a una serie di altre modifiche.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Desidero ricordare al ministro Medici che quando abbiamo discusso questo argomento alla Camera dei deputati, c'era presente anche il Ministro del tesoro, perchè tutta questa trattativa è stata fatta non dal Ministro delle finanze, ma dal Ministro del tesoro. Noi ne abbiamo preso atto.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Ad ogni modo io ho già detto quello che ne penso.

B E R T O L I . Il contrasto è grave, non tanto perchè ci possa essere una divergenza di vedute fra due Ministri dello stesso partito. Noi siamo di fronte a un progetto di legge che riguarda fatti concreti dell'organizzazione del Ministero delle finanze e che noi giudichiamo in base alle dichiarazioni di un Ministro, che ha asserito di non poter andare avanti se non viene modificata questa situazione. Si tratta quindi di sapere, in concreto, se esiste o non esiste questa necessità particolare per cui il Ministro delle finanze sostiene questo disegno di legge. Noi dobbiamo saperlo, perchè il Ministro per la

riforma dice che questa necessità di creare tutti questi ispettori generali non c'è, mentre il Ministro delle finanze afferma il contrario.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Io ho preso il caso degli ispettori generali perchè è quello, diciamolo pure, più scandaloso, dato che, in seguito alla legge Pitzalis, tutti, in Italia, parlano di questi ispettori generali che sono a spasso. Ma ho detto semplicemente che il Governo ha chiesto, e sta per ottenere, d'accordo con i sindacati, un periodo di tre o cinque mesi per presentare una riforma del trattamento economico e una riforma degli organici. Mi sembra che non ci sia niente di così urgente nè di così drammatico nel rinvio di questo provvedimento per tre o quattro settimane affinchè si veda come vanno anche queste trattative. Se però qui Annibale è alle porte, allora deciderà il ministro Trabucchi con la Commissione. Io però vi ho detto chiaramente quello che penso.

T R A B U C C H I . *Ministro delle finanze.* Non mi pare giusto quello che ha detto il ministro Medici in merito a un rinvio, perchè rinviare di tre o quattro settimane significa rinviare ad ottobre, il che veramente sarebbe da tutti i punti di vista errato. Il provvedimento bisogna che noi lo guardiamo non « con Annibale alle porte », ma con la urgenza che il provvedimento stesso presenta, urgenza che è data dallo stato di estrema necessità.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Ma la necessità non nasce dalla mancanza di posti.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Ci sono tutti gli avventizi che rappresentano una situazione grave di disagio. Peraltro io penso che il rinvio, non di un mese, ma di una settimana non potrebbe nuocere a nessuno e nello stesso tempo servirebbe a chiarirci la situazione.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Io sarei disponibile dalla mattina alla sera, ma sono occupato in Parlamento. Chiedo quindici giorni di rinvio.

P I O L A , *relatore.* Quindici giorni di rinvio nella situazione attuale, o anche soltanto una settimana, vuol dire rinviare ad ottobre. Io dichiaro che sono rimasto persuaso dalle ragioni contingenti e particolari per le quali il Ministero delle finanze, che ha una struttura speciale, richiede l'approvazione di questo disegno di legge. Se la Commissione deciderà il rinvio, io declinerò il mandato di relatore e sarà un altro che apporterà le modificazioni al disegno di legge. Io considero l'approvazione del medesimo una necessità, perchè abbiamo un'infinità di personale fluttuante di cui abbiamo assolutamente bisogno, e di cui ci serviamo in tutti i modi, ricorrendo ad espedienti pur di mandare avanti la « baracca ».

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Diventeremo tutti impiegati dello Stato procedendo così. Io protesto per il fatto che molti di questi dipendenti dello Stato potrebbero benissimo essere adoperati utilmente qualora vi fosse un'organizzazione più razionale di quella esistente.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Potremmo rinviare di otto giorni.

P I O L A , *relatore.* In queste condizioni non si fa più niente.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Sono dispiacente di dovermi assentare. I componenti della Commissione mi scuseranno. Chiedo scusa per la vivacità dei miei interventi, ma questa nasce essenzialmente dalla consapevolezza del pericolo di fronte al quale noi ci troviamo.

P I O L A , *relatore.* Ce ne sono tanti!... Questo è il minore.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Comunque

sia, senatore Piola, bisogna cominciare a difendersi dai pericoli di cui noi siamo responsabili.

P I O L A , *relatore*. I Ministeri finanziari ne fanno sempre le spese, perchè sono gli ultimi ad arrivare.

M E D I C I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Io sono stato per molti anni Ministro del tesoro e so che non è vero. I Ministeri finanziari hanno sempre fatto la parte del leone.

R U G G E R I . A me dispiace che il ministro Medici sia dovuto andar via; però faccio presente che egli non ha detto alla Commissione niente che già essa non sapesse. Sono già due anni che la 5ª Commissione lamenta che vengano presentati al Parlamento numerosi provvedimenti in ordine sparso che danno luogo, appunto, agli inconvenienti che il ministro Medici oggi con forza ha denunciato. Sono anche amareggiato dal fatto che il Ministro Trabucchi, contrariamente a quello che ha chiesto una settimana fa, parli di sospendere nuovamente la discussione del disegno di legge Se noi perdiamo altri quindici giorni, andiamo non ad ottobre, ma alla prossima legislatura. Noi chiediamo quindi che si rispetti la decisione della Commissione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Avevo già esposto la situazione 8 giorni fa, tuttavia dopo le affermazioni del Ministro Medici ritengo di dover precisare qualche concetto. Anzitutto il problema discusso dal C.I.R. riguardava semplicemente le retribuzioni. È poi vero che c'è stato un accordo completo sulla opportunità di arrivare ad una base comune e poi provvedere in maniera organica e completa per tutte le Amministrazioni; tuttavia non si è mai stabilito di fermare tutto il movimento legislativo riguardante gli organici, anche perchè taluni provvedimenti in materia sono stati già approvati. Ecco perchè ritengo che non si possa fermare il meccanismo dell'aggiornamento degli organici. Comunque, di fronte alla proposta di un Ministro di rinviare *sine die* il provvedimento in relazione ad una questione di principio, ed alla proposta di un altro Ministro, di rinviare la discussione di una sola settimana, consentendo di tentare di risolvere il problema in sede governativa, come in effetti dovrebbe essere risolto, mi pare la Commissione non dovrebbe avere dubbi, accogliendo la mia istanza di breve rinvio. Ed io ritengo che la prossima settimana, poichè la mia intenzione è di non chiedere delle modifiche, il provvedimento potrebbe essere approvato. Ciò del resto si basa sulla constatazione che il disegno di legge in discussione è frutto non di trattative in seno al Ministero da me retto bensì col Ministero del tesoro, e coll'Ispettorato generale del personale, perchè la situazione attuale è frutto anche e soprattutto delle conseguenze della legge Pitzalis, la quale ha immesso in organico un numero esuberante di ispettori generali, bloccando la carriera di tutto l'altro personale; e voi capirete che non è assolutamente possibile dire a dei funzionari: già da oggi sappi che la tua carriera si fermerà come massimo ad un certo grado. Perciò è stato necessario arrivare a stabilire che passano in ruolo i promossi con la legge Pitzalis — e questa è purtroppo una inevitabile conseguenza dell'errore commesso a suo tempo, creando 80 ispettori generali su 18 posti a disposizione! — liberando così alcuni posti che renderanno possibile un immediato movimento di personale. In sede di Commissione finanze e tesoro del Senato ho, a suo tempo, resistito fino all'impossibile perchè non fosse approvata quella legge; ma ad un certo punto ho dovuto cedere. Ad ogni modo, mi pare che la Commissione potrebbe accogliere la mia richiesta di rinvio della discussione di una sola settimana.

P I O L A , *relatore*. La soluzione, già lo prevedo, sarà un compromesso tra il Ministro Medici e il Ministro Trabucchi, ossia una modifica degli organici approvati dalla Camera dei deputati. Il che significa insabbiare il provvedimento, lo dico chiaramente: un rinvio vuol dire in questo caso insabbiamento. Se la Commissione ritiene che sia meglio accantonare il provvedimento in attesa di quanto auspicato dal Ministro della riforma

burocratica — e di ciò, sono convinto, riparleremo anche nella prossima legislatura — non ha che da sancire tale rinvio. Comunque il relatore si ritira, a questo punto, in quanto il suo compito è chiaramente finito.

P R E S I D E N T E . Il ministro Medici ha chiesto un rinvio puro e semplice della discussione, mentre il Ministro Trabucchi chiede 8 giorni per risolvere la delicatissima questione del conflitto sorto fra membri di Governo, conflitto che ha indotto alcuni senatori, tra cui l'onorevole Bertoli, a chiedere di chiarire anzitutto se il Governo sia o no d'accordo sul provvedimento e se il disegno di legge sia o no utile e necessario. A me sembra perciò non solo utile ma necessario un breve rinvio, tale da consentire di chiarire la situazione; così come ritengo utile e opportuno non privarsi della collaborazione e dell'opera del relatore senatore Piola. Quindi si rende opportuno un rinvio di 8 giorni.

P I O L A , *relatore*. Per la prossima settimana sono all'ordine del giorno i bilanci finanziari: che cosa potremo discutere di più?

P R E S I D E N T E . Fra otto giorni proseguiremo la discussione oggi momentaneamente sospesa.

R U G G E R I . Io ritengo più logica, forse, la richiesta del Ministro Medici che non quella del Ministro Trabucchi, perchè un rinvio di una settimana significherà, come diceva il senatore Piola, trovarsi di fronte a una situazione di compromesso, con delle modifiche al provvedimento approvato dalla Camera dei deputati, modifiche che d'altro canto sembrano necessarie anche a noi sotto taluni punti di vista. Ecco allora che il disegno di legge dovrà ritornare all'esame della Camera dei deputati, la quale è impegnata a fondo in altre questioni. Di questo passo arriveremo press'a poco alla data cui tendeva l'istanza del Ministro Medici. Noi pertanto chiediamo che si prosegua oggi stesso la discussione, dichiarandoci contrari alla proposta di rinvio dell'onorevole Presidente.

S P A G N O L L I . Desidero ricordare alla Commissione quanto già sottolineato dal senatore Ruggeri, ossia che noi stessi, a suo tempo, prendemmo la decisione di rinviare ogni e qualsiasi progetto relativo a carriere statali, vuoi d'iniziativa parlamentare vuoi d'iniziativa governativa, in attesa che ci fosse una impostazione organica sul piano generale della riforma. Ciò risale all'epoca del precedente Ministero, quando io stesso mi feci carico varie volte di osservare che la 5ª Commissione del Senato non poteva continuare a svolgere la sua attività di fronte a provvedimenti a spizzico, disorganici e quindi assolutamente improduttivi, chè rimaneva sempre aperta la possibilità di ulteriori interventi in altri settori analoghi, con costante malcontento e situazione instabile. Sotto tale punto di vista, quanto ha dichiarato questa mattina il ministro Medici rispecchia perfettamente il pensiero della Commissione finanze e tesoro del Senato. Non dobbiamo dimenticarcelo, perchè questo è il nostro intendimento più volte riaffermato, chè ci siamo sempre proposti di essere vicini al Governo in una visione organica del problema, avendo constatato *de facto*, direttamente per la trattazione di organici del settore dei finanziari o indirettamente in sede di parere, a quali inconvenienti sarebbe andato incontro il nostro lavoro ove si fosse continuato ad agire nella maniera disorganica di un tempo. Mi sembra perciò che dovremmo affermare esplicitamente che quanto dichiarato stamane dal ministro Medici rispecchia fedelmente il pensiero della 5ª Commissione.

Comunque: adesso, come ne veniamo fuori? A me sembra che, riaffermata la esigenza di una visione organica del problema, occorre valutare un altro aspetto pratico, ossia che un rinvio sia pure di 8 giorni determina una evidente complicazione di tutto il resto del lavoro della Commissione. Mi rendo conto dell'opportunità di superare una situazione direi spiacevole, alla cui fase iniziale abbiamo assistito oggi, e quindi del fatto che l'onorevole Presidente abbia accolto la proposta del ministro Trabucchi;

tuttavia non posso non sottolineare che fra 8 giorni noi ci troveremmo di fronte alla necessità di ritardare altri provvedimenti di urgente portata. Ed inoltre, con il disegno di legge in esame, noi ci troviamo di fronte non soltanto ad una pura e semplice riforma di organici, ma anche ad un provvedimento che ha importanza per incrementare le entrate. Ed allora, come ci mettiamo di fronte alle occorrenze del Ministero delle finanze per provvedere a coperture alle quali continuamente siamo chiamati a dare il nostro parere?

In conclusione, ritengo che dal punto di vista generale la Commissione non possa che ribadire il suo concetto già più volte espresso che si debba legiferare in materia con una visione organica, mentre per ciò che concerne il provvedimento in discussione, non mi sembra opportuno un rinvio.

B R A C C E S I . Se ben ricordo, il ministro Medici ha chiesto il rinvio a nome del Governo. Anzi, a questo proposito non ci possono essere dubbi, in quanto, richiesto se avesse avanzato la proposta soltanto come Ministro della riforma, ha risposto di no, bensì che l'aveva avanzata a nome del Governo. Il nostro Gruppo fa parte della maggioranza; il Governo è l'espressione della maggioranza, e mi pare perciò che, seppure possiamo trovare una formula di accordo per rinviare di una settimana la discussione del provvedimento affinchè i membri del Governo concordino una soluzione, non possiamo non tener conto che il rinvio è stato chiesto ufficialmente a nome del Governo. Comunque, mi pare che una settimana si possa concedere.

R U G G E R I . Il ministro Medici non ha chiesto il rinvio di una settimana, ma *sine die*.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Rinvio *sine die* significa crisi, perchè sia chiaro che io non posso reggere il Ministero delle finanze senza un rinnovo degli organici, e dovrei comunque chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

S P A G N O L L I . Si potrebbe anche arrivare ad un breve rinvio della discussione, ma occorrerebbe allora che la trattazione successiva del provvedimento avvenisse in una apposita seduta, senza interferenze con il programma già stabilito, che ha delle scadenze improrogabili.

P R E S I D E N T E . Per la prossima settimana, martedì è in programma la esposizione finanziaria del ministro La Malfa; ecco allora che potremmo riprendere l'esame del disegno di legge ora in discussione in una apposita seduta mercoledì pomeriggio.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi » (2053)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo unico della legge 28 novembre 1959, n. 1100, è sostituito dal seguente:

« È istituito un punto franco nell'area in contrada Perrino, prospiciente il seno di levante del porto, delimitato, giusta la planimetria allegata alla presente legge:

a nord: da una linea che, partendo dal vertice nord della banchina prospiciente il seno di levante, corre, a sud dello stabilimento della società Montecatini, con un angolo di 60° verso est e termina in un punto situato a metri 718 dal mare;

ad est: da una linea nord-sud che, partendo dal punto precedente con un angolo di 90°, termina in un punto situato alla distanza di metri 606 sia dal mare che dal gomito della strada vicinale Santa Lucia;

a sud: da una linea est-ovest, che, partendo dal punto precedente, forma un an-

golo di 86 gradi, misurato nel quadrante nord-est, con la banchina del seno di levante prospiciente la proprietà della ditta Feltrinelli e termina a metri 200 dal mare;

da una linea nord-sud che, partendo da detto punto, forma con la precedente un angolo di 93°, della lunghezza di metri 120;

da una linea est-ovest normale alla precedente della lunghezza di metri 80;

da una linea nord-sud della lunghezza di metri 160 parallela alla ferrovia ed al confine est della proprietà della ditta Feltrinelli;

ad ovest: dallo stabilimento della ditta Feltrinelli (lato nord) fino alla banchina; dalla banchina per metri 390 ».

P I O L A , *relatore*. Il Ministro delle finanze, di concerto con altri Ministri, ha presentato il disegno di legge in esame, col quale propone la rettifica dei confini del punto franco di Brindisi. Gli onorevoli componenti la Commissione possono prendere visione, nell'ultima facciata dello stampato, della topografia del punto franco, in cui è segnato in forma diversa il punto franco stesso nei suoi attuali confini e come verrà ad essere dopo la rettifica, se sarà approvata. Tale rettifica consiste in una diminuzione di area, che si inserisce nel programma di sviluppo industriale della città e che non pregiudica — così afferma la relazione governativa — la funzionalità del punto franco nè reca intralcio ai servizi di controllo fiscale. La città di Brindisi sta industrializzandosi, ed è naturale che nel punto franco ove sorgono oggi degli stabilimenti, avvenga una modifica così da estraniarli dalla zona che deve assolvere alle funzioni di franchigia.

P A R R I . Il punto franco di Brindisi è commercialmente ed industrialmente attivo? Non correremo dunque il rischio di danneggiare altri interessi economici, industriali e commerciali?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. La riduzione del punto franco avviene proprio perchè sono sorti *in loco* degli stabilimenti industriali. Comunque il Ministro dell'industria e del commercio ha precisato che la domanda di riduzione del punto franco è stata avanzata e dal Consorzio del porto e dall'Ente di sviluppo industriale, come del resto è riportato nella relazione scritta.

B E R G A M A S C O . Se ben ricordo, quando, nel 1959, fu approvata la legge 28 novembre n. 1100, il punto franco di Brindisi fu allargato.

P I O L A , *relatore*. Sì, perchè allora non si poteva prevedere lo sviluppo industriale che Brindisi ha invece avuto e che è stato caratterizzato dal sorgere di stabilimenti i quali, ovviamente, debbono rimanere fuori del punto franco. Uno di essi è della Montecatini, ed è la causa unica o per lo meno principale del restringimento del punto franco. D'altro canto, come ha posto in rilievo il ministro Trabucchi, la richiesta di riduzione del punto franco è stata avanzata dal Consorzio del porto e dall'Ente di sviluppo industriale di Brindisi, per cui è ovvio ritenere che si sia tenuto conto della necessità dello sviluppo industriale della città da una parte e delle esigenze del Ministero delle finanze di poter continuare ad esercitare la sua sorveglianza, dall'altra.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Se il relatore non ha difficoltà da opporre, sarei dell'avviso di precisare, là dove nel disegno di legge si fa riferimento agli stabilimenti della Montecatini o della Feltrinelli, che ci si riferisce ovviamente ai limiti attuali.

P I O L A , *relatore*. D'accordo; per quanto non necessario, possiamo aggiungere la parola « attuale » nel terzo capoverso, dopo la parola « stabilimento »; nel quinto capoverso, dopo la parola « proprietà »; nell'ottavo capoverso, dopo la parola « proprietà »; e nel nono capoverso, dopo la parola « stabilimento ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti gli emendamenti aggiuntivi proposti dal Governo e accolti dal relatore.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti il disegno di legge nel testo risultante dopo gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria » (1589-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA, *relatore*. Al disegno di legge da noi approvato, la Camera dei deputati ha introdotto una modifica che riguarda la copertura, precisazione che era sfuggita a noi ed anche al Governo. Noi, infatti, con il provvedimento che ritorna ora al nostro esame, abbiamo aumentato lo stanziamento straordinario a favore della Calabria, portando a 254 miliardi la somma totale e facendo decorrere i maggiori stanziamenti dall'esercizio 1962-63. In realtà con la legge 26 novembre 1955, n. 1177, fu istituita la famosa addizionale detta *pro* Calabria, la quale ha sempre fornito all'Erario una somma superiore agli stanziamenti previsti dalla legge stessa, tanto che per l'esercizio 1962-63 è previsto un introito di 49 miliardi e 500 milioni di fronte ai 19 miliardi di stanziamento previsti dalla legge del 1955. In sostanza, restava da precisare la copertura di 10 miliardi, somma effettivamente esistente nel fondo globale ma che, ovviamente, andava richiamata nel provvedimento. Ecco il motivo dell'aggiunta dell'articolo 7 da parte della Camera dei deputati, che io chiedo alla Commissione di voler approvare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 7, aggiunto dalla Camera dei deputati.

« Alla maggiore spesa di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La lettura degli articoli non modificati dalla Camera è, in questo caso, evidentemente superflua. Perciò, e poichè nessuno fa obiezioni, metto senz'altro ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia » (1683)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia ».

SPAGNOLLI, *relatore*. Io devo soltanto ricordare alla Commissione che la discussione generale del disegno di legge in esame era stata chiusa in una seduta precedente e che si doveva passare all'esame degli articoli ed ai relativi emendamenti. In definitiva si doveva decidere se, agli effetti della esenzione fiscale relativa agli uffici e negozi, il parametro doveva essere quello

del reddito o quello della superficie. Io ho ricordato che con la legge 2 febbraio 1960, n. 35, dopo lunga discussione intervenuta in sede di 5ª Commissione, relatore l'attuale ministro Trabucchi, il parametro era stato trasformato da reddituale in parametro di superficie. Il punto essenziale della discussione si era imperniato su questo, ed io avevo svolto i motivi per cui mi sembrava opportuno mantenere fermo il parametro di superficie introdotto con la legge del 1960.

Mi riferisco pertanto all'ultima parte della mia relazione, che riguarda precisamente gli emendamenti proposti ai due articoli del disegno di legge. Nel quadro della situazione esposta, propongo, per quanto concerne il primo comma dell'articolo 1, il seguente nuovo testo: « Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1416, e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra ». Il secondo comma resta invariato.

In ordine all'articolo 2, proporrei la seguente formulazione: « L'articolo 4 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è sostituito dal seguente:

« L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di sei anni dalla data di registrazione dei singoli atti ».

Si dovrebbe poi aggiungere, al suddetto articolo 4, un secondo comma così formulato: « Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente ammesso a fruire delle agevolazioni previste dai provvedimenti di legge di cui al comma precedente è tenuto a presentare agli uffici presso i quali sono state eseguite le formalità fiscali una denuncia, dalla quale risulti che si sono verificate le condizioni richieste per la conferma dei privilegi tributari »; un terzo comma del seguente tenore: « Tale obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla data di avveramento delle condizioni suddette »; e infine il seguente quarto comma: « Per le aree non edificate e i fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di sei mesi decorre dal giorno di ultimazione della costruzione ».

Queste erano le proposte modifiche.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non avrei nulla di particolarmente contrario alla tesi del senatore Spagnolli, anche perchè, nella sostanza, quello che interessa il Ministero è che si arrivi a una decisione sicura. Che poi il parametro sia l'uno o l'altro, lascio a voi di giudicare. L'importante è che il diritto sia certo, perchè il contribuente deve sapere cosa deve fare, qual'è la legge che gli si applica. Mi pare sia stato detto che in molti fabbricati, oggi, anche i piani seminterrati sono adibiti a scopi commerciali, come negozi, oppure *dancing*, cinematografi eccetera. Se si potesse dire « il quarto del reddito totale dei piani anche sottoterra, ma dei quali è autorizzato l'impiego a scopi commerciali o industriali », mi pare che sarebbe più giusto.

SPAGNOLLI, *relatore*. Dovrebbe quindi risultare chiaro che si tratta, comunque, sempre di negozi, perchè corriamo il rischio di includervi, in questa maniera, anche gli uffici.

BERGAMASCO. Si potrebbe dire, « per questi ultimi, anche se seminterrati ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'interpretazione nostra è estensiva, non restrittiva, perchè potrebbe ipotizzare una situazione di questo genere: che sopra terra ci siano tutte abitazioni, e sottoterra tutti negozi.

BERTOLI. Mi pare che la questione sia un po' confusa. Supponiamo un edificio

in cui non ci sia niente sottoterra e vi siano tutti uffici e soltanto un quarto di negozi sopra terra: si applica la estensione anche a tutti gli uffici, in base al testo dell'articolo 1 proposto dal relatore.

S P A G N O L L I , *relatore.* Il punto base è che si tratta di case di abitazione; quello non viene mutato.

B E R T O L I . Ma supponiamo che nell'edificio ci sia un'abitazione soltanto; qui si estende l'agevolazione a tutti gli uffici.

S P A G N O L L I , *relatore.* Io ritorno sostanzialmente alla formulazione della legge 2 febbraio 1960, n. 35: Fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purchè questi ultimi non eccedano il quarto della superficie totale sopra terra; quindi l'agevolazione è limitata in relazione alla superficie destinata a negozi. Nella formulazione governativa si comprendono, invece, anche gli uffici; con l'articolo 1 del disegno di legge si dice infatti: « Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1416, e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando i medesimi rappresentino un accessorio delle abitazioni, nel senso che il loro reddito non superi il quarto di quello dell'intero edificio ». Quindi io concludo e dico che il parametro, per essere logici, secondo me, deve essere il quarto rapportato all'intero edificio soltanto per quanto riguarda i negozi e non gli uffici.

C E N I N I . Questo articolo 1 è un articolo interpretativo di norme precedenti che non riguardano la legge del 1960. Dal 1960 in poi vi sono nuove disposizioni. Ma questo articolo riguarda leggi anteriori; quindi ci dobbiamo rifare alla legge 11 luglio 1942, n. 843, che è quella base e che parla esclusivamente di negozi (locali destinati a negozi il cui reddito non superi il quarto dell'intero edificio). Qui dobbiamo risolvere le controversie che derivano dalle leggi precedenti e riguardano l'imposta di consumo. Quindi sta bene rifarsi esclusivamente a negozi, ma bisogna stare, secondo me, al testo governativo per quanto riguarda il quarto del reddito, perchè effettivamente quella legge dice « il quarto del reddito » e non « il quarto della superficie ». E successivamente non è stato innovato nulla alla legge del 1942, perchè la legge Tupini del 25 giugno 1949, n. 409, riguarda le costruzioni ad uso abitazione distrutte dagli eventi bellici, che è una cosa diversa.

S P A G N O L L I , *relatore* Ma noi stiamo rifacendo la discussione generale che la volta precedente avevamo chiusa, nel senso che era stato accettato il criterio volumetrico proprio per le considerazioni che io avevo svolte, prendendo a base la legge del 1942 e la legge del 1949. E sulla questione del parametro reddituale e di superficie, a me sembra che risulti a verbale che si era concluso che il parametro doveva essere di superficie, proprio perchè troncava in maniera definitiva tutte le controversie sorte in materia, anche agli effetti delle imposte. La discussione era rimasta aperta sol perchè, per iniziativa del senatore Bertoli, del senatore Fortunati e fors'anche del senatore Ruggeri era sorta la questione del « sopra » e del « sotto ». Se adesso vogliamo riaprire di nuova la discussione generale, non terminiamo più.

B E R T O L I . Ma non si tratta solo di questo; c'è anche il fatto che lei esclude dal limite gli uffici e considera soltanto i negozi.

S P A G N O L L I , *relatore.* Su questo possiamo anche discutere, se volete. Ma è sulla faccenda della impostazione agli effetti di una certezza del diritto nei confronti dei contribuenti, che io insisto.

C E N I N I . Io non ero presente alla discussione generale ed ho infatti informato il relatore Spagnolli che quando si fosse passati agli articoli desideravo essere presente, anche perchè volevo fare delle osservazioni che riguardavano l'articolo 1. Mi pare che

certe questioni si possano riaprire in sede di discussione degli articoli. Per quanto riguarda l'articolo 1, siccome è un articolo interpretativo, a mio avviso non ci possiamo allontanare, per quanto riguarda le controversie precedenti alla legge del 1960, da quelle che sono le disposizioni della legge del 1942.

S P A G N O L L I , *relatore*. Ma questo significa riaprire la discussione generale.

B E R G A M A S C O . Pare anche a me che la legge cui riferirsi sia la n. 408 del 1949 e non quella del 1942, la quale legge del 1949 non prevedeva alcun sistema particolare, sicchè è sorta la questione in ordine al criterio di valutazione e ci sono state anche due sentenze della Corte di cassazione a favore del criterio della superficie.

S P A G N O L L I , *relatore*. Sì, la Cassazione ha sempre affermato la validità della valutazione a superficie, mentre in sede di Commissione centrale c'è stata, in proposito, qualche oscillazione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Pare che alla fin fine anche la Cassazione abbia avuto delle incertezze. Ad ogni modo è chiaro che la Cassazione parte da un concetto di tassazione in relazione a un criterio di valutazione fisica e invece il Ministero e, soprattutto, la Commissione centrale partono da un concetto in prevalenza di natura economica. Il disegno di legge era basato su quest'ultimo; però non ho alcuna difficoltà a che si adotti l'altro, in quanto ritengo che la certezza del diritto sia un valore maggiore della impuntatura sul criterio adottato dal Ministero. In realtà si dovrebbe far ricorso a un criterio economico, perchè, posto il caso della costruzione di una casa con sotto una banca e sopra abitazioni, sia pure del direttore e di alcuni funzionari della banca stessa, la prevalenza fisica non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, che è data dalla prevalenza economica. Tuttavia, pur di avere una norma chiara, non ho alcuna difficoltà, ripeto, ad accedere alla tesi della prevalenza del criterio fisico. Naturalmente si dovrà, in questo caso, tener conto o della superficie o del volume; ed anche a questo proposito per la scelta non ho prevenzioni, purchè si arrivi ad una misura certa e definitiva. Così mi rimetto alla Commissione circa la opportunità o meno di introdurre nelle disposizioni anche i magazzini, chè il concetto di negozio potrebbe essere molto esteso; però se si dovesse arrivare a introdurre anche il concetto di cinematografi o altri, si arriverebbe ad una estensione della legge del 1949.

C E N I N I . Il senatore Bergamasco ha messo in giusta evidenza il fatto che la legge del 1949 non fissa alcun criterio di valutazione; perciò dobbiamo riferirci alla legge del 1942.

P I O L A . Lo fissiamo adesso, un criterio

C E N I N I . Ma noi dobbiamo essere degli interpreti delle leggi del passato.

P R E S I D E N T E . Il titolo del disegno di legge parla di modifiche ed interpretazioni di norme legislative vigenti.

C E N I N I . Però l'articolo 1 è interpretativo e noi dobbiamo attenerci alle regole della interpretazione, non della innovazione.

B E R T O L I . Se non era previsto alcun limite per negozi e uffici, perchè sorgevano contrasti davanti alla Commissione?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Perchè dovevano esserci anche delle abitazioni.

S P A G N O L L I , *relatore*. Nella mia relazione ho precisato chiaramente che un conto era lo spirito della legge del 1942 e un altro quello della legge del 1949, che noi non potevamo quindi riferirci alla legge del 1942 e che pertanto, secondo me, non era esatto che la Commissione centrale si fosse in un certo senso riferita a quella, mentre la Cassazione aveva seguito un criterio molto più semplice, quello del parametro della superficie. Tanto più che durante la discussione, che ha poi portato al varo della legge del

1960, tutti i problemi che oggi vengono di nuovo a galla sono stati esaminati sia alla Camera che qui al Senato. Pertanto ho reputato opportuno di proporre di venirne fuori con una semplificazione che ho ritenuto di suggerire sulla base della legge del 1960, adottando cioè il parametro della superficie.

C E N I N I . È una semplificazione per modo di dire: ci sono molti Comuni che hanno delle controversie in atto.

S P A G N O L L I , *relatore*. Il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame precisa che restano salvi gli accertamenti già effettuati e divenuti comunque definitivi, nè si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.

C E N I N I . E se gli accertamenti non sono definitivi?

P I O L A . Rifacendo la storia, forse arriviamo a qualche cosa di concreto. La sentenza della Corte di cassazione che viene invocata reca la seguente massima: « Per applicare ai materiali impiegati nella costruzione delle case di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, comprensive di uffici e negozi, l'esenzione dall'imposta di consumo prevista dal successivo articolo 16, occorre rifarsi a un criterio veramente quantitativo, nel senso che l'applicazione dell'accertamento fiscale deve ritenersi consentita quando la parte dell'edificio destinata ad uso degli uffici e negozi in esso incorporati non raggiunga o quanto meno superi la parte che è invece destinata ad abitazioni ». Questa è la massima che ha interpretato in senso quantitativo il parametro. Vi sono state poi diverse proposte di legge e si è arrivati alla legge 2 febbraio 1960, n. 35, che è quella invocata dal senatore Spagnolli, nella quale, all'articolo 1, è disposta la concessione della esenzione per i fabbricati di nuova costruzione, destinati ad uso di abitazione, non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi purchè ai negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale dei piani sopra terra. Ossia con tale legge si è ritenuto opportuno adottare il criterio di rapporto quantitativo in luogo di quello del reddito. In seguito al dettato della Suprema Corte di cassazione poteva attendersi dal Ministero delle finanze un disegno di legge integrativo della legge 2 febbraio 1960, che aggiungesse ai negozi anche gli uffici, e tutti i dubbi sarebbero stati eliminati. Invece, il Ministero delle finanze è ritornato al criterio del reddito anzichè della superficie. A sua volta il senatore Spagnolli non ha fatto altro che ritornare al criterio della superficie, criterio che, in sede di discussione generale, è già stato sostanzialmente approvato. Per modo che oggi la discussione dovrebbe essere limitata al tenore di tale ritorno, in relazione alle osservazioni che sono state fatte circa i sotterranei e non soltanto gli edifici sopra terra. A mio avviso, basterebbe dire uffici e negozi quando a questi ultimi non sia destinata una superficie eccedente il quarto dell'intero edificio, e il problema sarebbe risolto.

B E R T O L I . Occorre conservare la precisazione anche per gli uffici, perchè altrimenti si può costruire un edificio adibito in gran parte ad uffici e soltanto un quarto a negozi, e ciò è sufficiente per avere la esenzione per l'intero edificio.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Si è arrivati a precisare solamente i negozi perchè si è rilevato che è difficile poter distinguere gli uffici dai locali di abitazione, in quanto molte volte gli uffici sono collegati con le stesse case di abitazione, vedi studi professionali, uffici commerciali. Peraltro, se la Commissione ritiene di introdurre una specificazione anche per gli uffici, non ho nulla in contrario, purchè, ripeto, si arrivi ad una regola precisa, qualunque essa sia.

S P A G N O L L I , *relatore*. Se introduciamo anche gli uffici, occorre modificare la legge del 1960, il cui articolo 1 riguarda, con sistema scalare di 25, 24, 22 e 20 anni e così via, l'esenzione dall'imposta sul reddito dei fabbricati.

P I O L A . La legge del 1960 contiene un criterio di valutazione dei soli negozi che a mio avviso occorre continuare ad applicare.

B E R T O L I . Potrebbe verificarsi il caso di un edificio in cui si trova una sola abitazione, tutti uffici, ed un quarto di negozi, e nel sotterraneo un cinematografo. In questo caso, con l'emendamento proposto dal relatore, l'intero edificio verrebbe esentato?

C E N I N I . So che la discussione generale è già stata chiusa. Ma io ero assente, e, poichè nessuno ha sollevato, nel corso della discussione generale, le obiezioni che avevo intenzione di sollevare, chiedo se non sia possibile che ciò avvenga in sede di esame degli articoli.

La questione che intendevo sollevare è la seguente: dal momento che l'articolo 1 ha carattere interpretativo, chiedo al relatore se il provvedimento in esame abbia carattere interpretativo oppure innovativo. Se il provvedimento ha carattere interpretativo, ci si deve attenere alle norme vigenti, e le disposizioni attualmente in vigore sono quelle della legge 11 luglio 1942, n. 843, in quanto nella successiva del 1949 non si tratta di superficie o di reddito. La citata legge del 1942 fissa il parametro del reddito.

Nel 1960 è stata approvata una legge che modificava questa situazione, ed ora si vorrebbe modificarla ancora, approvando norme che dovrebbero valere per il passato.

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Commissione che nel corso della passata seduta la discussione generale era già stata chiusa, e non può essere riaperta.

Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1516, e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando i medesimi rappresentino un accessorio delle abitazioni, nel senso che il loro reddito non superi il quarto di quello dell'intero edificio.

Restano salvi gli accertamenti già effettuati e divenuti comunque definitivi, nè si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1416 e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale dei piani sopra terra ».

C E N I N I . Sono assolutamente contrario all'emendamento proposto.

S P A G N O L L I , *relatore*. Già nella mia relazione ho avuto occasione di illustrare alla Commissione i motivi per i quali ritengo, per la certezza del diritto, necessario precisare una volta per tutte una norma che non dia luogo ad ulteriori contestazioni.

Faccio ancora presente che, se la Commissione approva l'emendamento da me presentato, non è necessario apportare modificazioni alla vigente legge del 1960; altrimenti, ove la Commissione preferisse approvare il testo governativo, si renderebbe necessario modificare quella legge, con tutti gli inconvenienti che ne deriverebbero, in quanto in quella legge sono contemplate delle scadenze.

R U G G E R I . Il provvedimento in esame è stato originato dalla necessità di chiarire quale sia il parametro agli effetti delle esenzioni per i negozi e per gli uffici.

Se noi approviamo l'emendamento proposto, al quale, peraltro, mi dichiaro subito favorevole, non risolviamo però quell'incertezza. Occorre precisare che si considera

soltanto il quarto anche per gli uffici. Mi chiedo poi quale sarà l'interpretazione che darà la Magistratura di questo articolo.

Se un fabbricato ha un quarto di negozi, due quarti di uffici ed un quarto di abitazioni, e i proprietari dei due quarti di uffici chiedono l'esenzione, quale sarà l'interpretazione che darà la Magistratura?

Credo che nell'emendamento debba essere citata anche la legge del 1960, la quale non precisa quale debba essere il parametro delle esenzioni per negozi ed uffici.

È importante, ad ogni modo, che venga stabilita una norma precisa che non dia adito a difficoltà interpretative.

B E R T O L I . A me pare che l'emendamento proposto non riguardi soltanto il parametro — ossia il passaggio dal parametro reddito al parametro superficie — ma contenga anche due modifiche di altra natura al testo governativo. Il testo governativo, infatti, dice: « quando i medesimi rappresentino un accessorio alle abitazioni, nel senso che il loro reddito non superi il quarto di quello dell'intero edificio ». L'emendamento proposto, invece, aggiunge l'esclusione degli uffici, e la considerazione dei piani sopra terra, invece che quella dell'intero edificio.

Ora, io sono d'accordo per l'adozione di quel parametro, ma non lo sono altrettanto per le altre modifiche. Sorge anche il dubbio che possano esistere degli scantinati, la cui superficie venga inclusa nel computo, cambiando tutti i calcoli.

Sarebbe allora opportuno lasciare il parametro superficie, includere gli uffici e sopprimere la parola « ultimi » dall'emendamento.

S P A G N O L L I , *relatore*. Mi permetto di ricordare ancora una volta che occorrerebbe allora modificare la legge del 1960, che all'articolo 1 prevede delle precise scadenze, alcune delle quali sono già scattate o stanno per scattare.

R U G G E R I . Non si tratta tanto di modificare, quanto di chiarire. Se si ha un edificio adibito tutto ad abitazioni, alcune delle quali vengono successivamente trasformate in uffici, quali criteri bisogna adottare?

S P A G N O L L I , *relatore*. Gli uffici sono esclusi, è chiaro.

B E R T O L I . Non è chiaro.

S P A G N O L L I , *relatore*. L'agevolazione fiscale viene concessa in base alle leggi vigenti e con le scadenze previste dalla legge del 1960, a case non di lusso. Queste agevolazioni, concesse alle case non di lusso che non hanno negozi, viene estesa anche agli edifici dotati di negozi, però la superficie di questi, rispetto alle abitazioni, non deve superare il quarto.

B E R T O L I . Gli uffici vanno esclusi dal beneficio, e compresi nel quarto.

S P A G N O L L I , *relatore*. A me pare già sufficiente fare riferimento ai negozi: è già un passo avanti.

B E R T O L I . È un passo indietro! L'osservazione del senatore Ruggeri è molto importante: fermo restando il criterio che si tratta di case per abitazione, se in queste case si trovano uffici la complicazione sussiste. Bisogna fissare il limite anche per gli uffici.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Nel formulare la legge del 1960 si considerò che normalmente gli uffici sono come le abitazioni. Avviene che, nel momento in cui si fa la richiesta di abitabilità, sono tutte abitazioni; ma in seguito possono diventare uffici. Questo è il motivo per cui sono stati esclusi gli uffici: è infatti impossibile distinguere in modo strutturale un ufficio da una abitazione. Per questo si è ritenuto opportuno occuparsi, ora, soltanto dei negozi. Mi rendo conto che sorgono difficoltà nel caso dell'edificio in cui tutti gli appartamenti sono divenuti uffici. Si tratta però di un caso abbastanza eccezionale.

P I O L A . Gli uffici sono strumenti di lavoro: vanno compresi nelle case di abitazione.

B E R T O L I . Dopo la precisazione del Ministro, dichiaro di approvare l'emendamento proposto.

R U G G E R I . Anche io non insisto nella mia posizione, dopo i chiarimenti del Ministro.

B E R G A M A S C O . Con il provvedimento in esame, che ha un valore interpretativo, avviene che si modifica anche il criterio della prevalenza, che, secondo la Magistratura e l'Autorità giudiziaria, era circa del cinquanta per cento; questo farà sì che vi sarà un certo numero di case già fabbricate che non erano considerate dalle leggi vigenti, e che ora saranno comprese nell'ambito del nuovo provvedimento: quelle cioè che si trovano tra il venticinque ed il cinquanta per cento.

Questo fatto porta la conseguenza che deve pagare le tasse arretrate anche chi ha costruito nel 1946 o nel 1948?

S P A G N O L L I , *relatore*. No, il testo del secondo comma dell'articolo 1 e tutto l'articolo 2 escludono questo caso.

C E N I N I . Sono contrario all'emendamento proposto all'articolo 1, perchè esso tende ad innovare piuttosto che ad interpretare.

Quanto si voleva ottenere era chiarito abbastanza nel testo governativo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il testo sostitutivo del primo comma dell'articolo 1 proposto dal relatore, e del quale do nuovamente lettura.

« Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1416, e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma, al quale non sono state proposte modifiche.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Il contribuente ammesso a fruire delle agevolazioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409, 2 luglio 1949, n. 408, e 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuto a presentare agli Uffici presso i quali sono state eseguite le formalità fiscali una denuncia dalla quale risulti che si sono verificate le condizioni richieste per la conferma dei privilegi tributari.

Tale obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla data di avveramento delle condizioni suddette.

Per i contribuenti che hanno già fruito delle agevolazioni di cui al primo comma, il predetto obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le aree non ancora edificate e per i fabbricati in corso di costruzione alla suddetta data, per i quali il termine di sei mesi decorre dal giorno di ultimazione della costruzione ».

A questo articolo è stato proposto dal relatore il seguente emendamento sostitutivo:

« L'articolo 4 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è sostituito dal seguente:

" L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto della decadenza delle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge

25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di sei anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente ammesso a fruire delle agevolazioni previste dai provvedimenti di legge di cui al comma precedente è tenuto a presentare agli uffici presso i quali sono state eseguite le formalità fiscali una denuncia, dalla quale risulti che si sono verificate le condizioni richieste per la conferma dei privilegi tributari.

Tale obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla data di avveramento delle condizioni suddette.

Per le aree non edificate e i fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di sei mesi decorre dal giorno di ultimazione della costruzione " ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Propongo di sostituire la parola « sei », contenuta nel primo comma dell'emendamento proposto, con l'altra « sette », in quanto gli uffici del Ministero hanno fatto rilevare che sarebbe opportuno un termine più ampio.

SPAGNOLLI, *relatore*. In un primo tempo avevo proposto io stesso la parola « sette »; non ho pertanto alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Nell'ultimo comma del testo governativo era contenuta la norma che anche coloro che avessero già fruito delle agevolazioni di cui al primo comma dovessero dichiarare che le condizioni richieste si erano avverate per non costringere gli uffici a ripetere tutti i controlli. Si tratta di stabilire l'obbligo di documentare l'avvenuto avveramento delle condizioni richieste, allo scopo di semplificare e snellire tutte le pratiche.

SPAGNOLLI, *relatore*. Di questo aspetto ebbi ad occuparmi anche nella relazione. Ricordo alla Commissione che, in ordine all'articolo 2, ebbi a chiedere se sarebbe stato necessario ripetere la denuncia ogni volta. Cosa succede a coloro che hanno costruito dal 1945 in poi? Non è possibile ripetere tutti i controlli: sarebbe una spesa enorme. La mia preoccupazione era appunto questa.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Occorre assolutamente stabilire che entro sei mesi dall'invito i contribuenti debbono soddisfare l'obbligo di presentare una denuncia.

Propongo pertanto di ripristinare l'ultimo comma del testo originale dell'articolo 2, sostituendo però alle parole « di cui al primo comma » le altre « previste dai provvedimenti legislativi di cui al primo comma » ed alle parole « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » le altre « entro sei mesi dalla notifica della relativa formale richiesta da parte del competente ufficio ». La parte rimanente del comma va soppressa, poichè la norma in essa contenuta costituisce, nel nuovo testo dello articolo, un comma a parte, e precisamente il penultimo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal Governo allo emendamento sostitutivo dell'articolo 2 proposto dal relatore, tendente a sostituire le parole « sei anni » con le altre « sette anni » nel secondo capoverso dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il comma aggiuntivo testè proposto dal ministro Trabucchi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« L'articolo 4 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è sostituito dal seguente:

" L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di

imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di sette anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente ammesso a fruire delle agevolazioni previste dai provvedimenti di legge di cui al comma precedente è tenuto a presentare agli uffici presso i quali sono state eseguite le formalità fiscali una denuncia, dalla quale risulti che si sono verificate le condizioni richieste per la conferma dei privilegi tributari.

Tale obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla data di avveramento delle condizioni suddette.

Per le aree non edificate e i fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di sei mesi decorre dal giorno di ultimazione della costruzione.

Per i contribuenti che hanno già fruito delle agevolazioni previste dai provvedimenti legislativi di cui al primo comma, il predetto obbligo deve essere soddisfatto entro sei mesi dalla notifica della relativa formale richiesta da parte del competente ufficio " ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari